

II Istituto Comprensivo (Br)

Da: Direzione Regionale Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>
Inviato: martedì 10 marzo 2020 15:32
A: Istituti comprensivi della prov. di BA; Istituti comprensivi della prov. di BR; Istituti comprensivi della prov. di FG; Istituti comprensivi della prov. di LE; Istituti comprensivi della prov. di TA; Scuole elementari della prov. di BA; Scuole elementari della prov. di BR; Scuole elementari della prov. di FG; Scuole elementari della prov. di LE; Scuole elementari della prov. di TA; Scuole medie della prov. di BA; Scuole medie della prov. di BR; Scuole medie della prov. di FG; Scuole medie della prov. di LE; Scuole medie della prov. di TA; Scuole superiori della prov. di BA; Scuole superiori della prov. di BR; Scuole superiori della prov. di FG; Scuole superiori della prov. di LE; Scuole superiori della prov. di TA
Cc: EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA; LOTITO GIUSEPPINA; LOTITO GIUSEPPINA GMAIL; Trifiletti Mario; USP di Bari; USP di Brindisi; USP di Foggia; USP di Lecce; USP di Taranto; Vincenzo Melilli
Oggetto: REGISTRO UFFICIALE: PROTOCOLLO in Uscita, N.5809, data: 10/03/2020 15:13 - oggetto: OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-03-2020 - ulteri...
Allegati: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0005809.10-03-2020.pdf; 09 03 2020 DPCM misure-urgenti-contenimento-contagio-covid-19-intero-territorio-nazionale.pdf; 10 03 2020 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000323.10-03-2020.pdf.pdf.pdf

In allegato si trasmettono n. 3 files di cui all'oggetto.

Trasmette: Gargano

Riferimento: Romanazzi



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Segreteria del Direttore Generale
Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari
Tel 080 55 06 111 (centralino)
PEC: drpu@postacert.istruzione.it
PEO: direzione-puglia@istruzione.it
WEB: www.pugliausr.gov.it

✓ 11/03/20
KR
X.D.S.
X.D.S.G.A. (fr)
(fr) WEB 2
- EVUENY PUBBLIC
- COORDINAZIONE SCUOLA PUGLIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I

Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
paritarie di ogni ordine e grado

e, p. c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Al sito web

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-03-2020 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 323 del 10-03-2020.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 contenente disposizioni in materia di COVID-19 e la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 323 del 10-03-2020 nella quale sono indicate le istruzioni operative riguardanti il personale ATA.
Si confida nella massima diffusione.

Allegati: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-03-2020
Nota DPIT prot. n. 323 del 10-03-2020.



IL DIRIGENTE VICARIO

Firmato digitalmente da Mario Trifiletti
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)

(GU n.62 del 9-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la
Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Alle OO.SS

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell'8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Occorre innanzitutto precisare che il personale ATA in distacco o comando presso gli uffici dell'amministrazione, si riferisce al Dirigente della struttura di riferimento.

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza. Il Dirigente scolastico, d'intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco Bruschi